

COMUNE DI TERTENIA

Provincia di Nuoro

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE PER LA REDAZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI AI

LAVORI DI Codice CIG :

L'anno duemiladiciotto, addì del mese di , in , nella sede, in via

TRA

Il Dott. nato a il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del

Comune di Tertenia, sede legale Via Roma 173 (NU) - C.F. 82000170918 - P.I.

00200660918, PEC protocollo.tertenia@pec.comunas.it, nel proseguo chiamata "Comune",

ove, per ragioni d'ufficio, elegge il proprio domicilio, nella sua qualità di Responsabile del

Servizio Tecnico , ai sensi dell'art 107 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto del

Sindaco n.del ,

il Dott., nato a ... (...) il ..., residente a ... (...) in via ..., n. ... (C.F. ... P.IVA ...) di

professione iscritto a, di seguito denominato "Professionista".

LE PARTI COME COSTITUITE PREMETTONO CHE:

con Avviso Pubblico bando di gara/manifestazione di interesse prot. n° ... delè stata

indetta una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto;

al termine dell'espletamento delle procedura di gara con determinazione n. ... del ..., è stata

disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei servizi in oggetto al Dott.

iscritto all'Ordine ... al numero ..., con sede in ... via ... n. ..., Codice Fiscale

..... Partita IVA n° per un importo di € ..., al

netto degli oneri previdenziali e IVA;

è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del Progettista, agli atti

prot. n ... del ..., verificate le condizioni, informazioni e comunicazioni per giungere alla

sottoscrizione della presente convenzione, ai sensi rispettivamente dell'art. 216 comma 13 e dell'art. 76 del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune affida al Professionista i servizi di ingegneria dei lavori in oggetto riguardanti la progettazione dei lavori da eseguirsi in due/tre/ fasi distinte: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione.

Sono compresi nell'incarico l'esecuzione dei rilievi topografici e di dettaglio nonché rilievi fotografici georeferenziati con tecnologia GIS, necessari all'avvio della progettazione. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi al regolamento generale, approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti, nonché ai criteri e alle procedure previste dall'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le attività di progettazione dell'opera oggetto della presente convenzione devono essere espletate personalmente dal Progettista incaricato nell'integrale rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano le attività professionali autonome, nonché deve sviluppare, con le caratteristiche, consistenza e dettaglio degli elaborati richiesti dalla disciplina normativa, di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

L'incarico sarà espletato con mezzi, attrezzature e personale del Progettista od in sua disponibilità, a partire dalle operazioni preliminari di accertamento in sito o valutazione preventiva di qualsivoglia natura necessarie allo sviluppo delle soluzioni progettuali distinte

per singolo livello di definizione, come anche l'istruzione e la redazione della documentazione tecnica necessaria all'accertamento della conformità del progetto alle disposizioni impartite dagli enti o amministrazioni competenti all'approvazione, sia preventiva che definitiva, come all'emissione di proprio parere di conformità sul progetto stesso in relazione anche agli aspetti di compatibilità urbanistica, che dovrà essere comunque redatto, ovvero perfezionato, al livello necessario a dare piena soddisfazione alle loro richieste ed a conseguire le prescritte approvazioni, in attuazione della disciplina di legge e della verifica di conformità, di cui all'art. 26, comma 3 del Codice.

Il Progettista in relazione all'esecuzione del presente servizio dovrà attenersi ai pareri e alle prescrizioni indicate dalle Autorità e/o soggetti che a vario titolo sono necessarie per la regolarità della progettazione, e affinché l'opera venga realizzata senza errori e/o omissioni di sorta, compresa la disciplina in materia di sicurezza, accedendo, con ogni onere e/o spesa a esclusivo carico del Progettista, ad ogni ufficio pubblico e/o di ente erogatore di servizi e/o privato.

Si considerano comprese nell'incarico e compensate con quanto stabilito nella parte riferita al compenso, tutte le prestazioni ad esso afferenti contemplate nell'offerta, necessarie e sufficienti alla progettazione, secondo quanto stabilito dal presente disciplinare, mentre potranno essere commissionate e compensate separatamente al Progettista eventuali ulteriori prestazioni, a seguito di espressa richiesta scritta dell'Amministrazione e conseguente approvazione, purché questa non costituisca integrazione per colpa del progettista e/o carenza progettuale, anche nei casi di colpa e/od omissione lieve.

Il Progettista, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del Codice, dichiara che non si avvale del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati

progettuali, restando, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

In modo specifico, sono pertanto esclusi dal presente incarico, in quanto svolti da altri professionisti con oneri a carico dell'Amministrazione i seguenti servizi:

Relazione geologica e geotecnica, studi e lavori di indagini geologiche, certificazioni e analisi di laboratorio,

Relazione archeologica, studi e indagini archeologiche preliminari ai fini della verifica preliminare di interesse archeologico di cui all'art.25 del Dlgs 50/2016;

ART.2 – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini: sulla proprietà effettiva delle aree interessate dal progetto; sulla conformità urbanistica dell'intervento; geologiche e geotecniche; idrogeologiche, idrologiche, idrauliche; sulla conformità ai (PAI) Piani di Assetto Idrogeologico; sulla esistenza di vincolo geologici ex RD n° del e legge n°.....; sismiche; studi preliminari sull'impatto ambientale e verifica dell'obbligo di (VIA) Valutazione di Impatto ambientale ex Dlgs 52/2006; paesaggistiche; di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

ART.3 – CONTENUTI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Al fine di consentire alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova realizzazione considerati in un'ottica di ciclo di vita, il professionista si impegna a svolgere le attività di progettazione in tutte le sue fasi, nel rispetto della normativa sui CAM (Contenuti Ambientali Minimi).

ART.4 – PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo del prezzario regionale.

ART.5 – PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

ART.6 – RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA

Il Progettista risponde direttamente di ogni attività svolta, compresa quella dei suoi incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta a qualsiasi titolo, ne consegue che il Progettista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell'art. 2232 del codice civile.

In modo specifico, il Progettista è responsabile per i danni subiti dal Comune in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, ovvero il suo ritardo nell'esecuzione.

Il Progettista dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per sé e per i propri collaboratori, di avere tutti i requisiti, abilitazioni, titoli prescritti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia per accettare il presente incarico, di poter contrarre con la pubblica amministrazione, l'assenza di ogni conflitto di interesse, consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci e/o reticenti.

ART. 7 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO

Il Progettista è tenuto a presentare gli elaborati di progetto distinti nei livelli di successivo dettaglio, di cui all'articolo 23, del Decreto Legislativo n. 50/2016 entro i termini sotto

elencati:

progetto di fattibilità tecnica ed economica: entro ... (in lettere) gg. dalla data di sottoscrizione del presente incarico;

progetto definitivo: entro ... (in lettere) gg. dalla data di comunicazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

progetto esecutivo: entro ... (il lettere) gg. dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo, quando acquisiti tutti i nulla - osta prescritti, ovvero dalla data di emissione dell'ultimo necessario parere favorevole sul progetto stesso, e comunque entro il tempo utile per inviarlo agli Enti per l'ottenimento di eventuali contributi afferenti il finanziamento delle opere progettate.

In caso di mancato rispetto per fatto del Progettista di ciascuno dei termini essenziali sopraindicati, si riconosce l'applicazione di una penale dell'... per mille del compenso stabilito per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al ... per cento; detta penale sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante al professionista. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, il Comune resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, dando atto che saranno comunque a carico del Professionista i maggiori oneri derivanti al Comune procurati dal ritardo. Il ritardo nella prestazione (consegna elaborati) può comportare la risoluzione di diritto della presente convenzione a richiesta del Comune, per gravi inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 del CC.

ART. 8 - CONTENUTI TECNICI - FUNZIONALI DEL PROGETTO

Il progetto dovrà essere coerente con le indicazioni contenute nel Documento preliminare alla progettazione e a quelle fornite dal RUP, rispettare gli standard funzionali, con prezzi dei materiali e dei beni necessari coerenti con il mercato, massimizzando nel loro reciproco rapporto i parametri di economicità, qualità e risultato estetico e funzionale, minimizzando

nel contempo l'impegno di risorse materiali non rinnovabili e le caratteristiche di manutenibilità e invariabilità delle prestazioni nel tempo, escludendo ogni previsione d'intervento accessorio non diretto ad incrementare il valore funzionale dell'opera che possa essere riconducibile ad idea di lusso, oltre a rispondere a criteri di sostenibilità ed eco-compatibilità e risparmio energetico, nonché di rispetto della disciplina in materia di barriere architettoniche e per la costruzione in zone sismiche.

Il progetto dovrà, inoltre essere modificato ad esclusiva cura e spesa del Progettista qualora gli elaborati non risultino rispondenti alla verifica preliminare all'affidamento dei lavori eseguita, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016.

L'opera progettata dovrà, inoltre poter essere realizzata in conformità al progetto stesso senza alcuna necessità di ricorso ad ulteriori perfezionamenti e/o integrazioni progettuali desumibili con ordinaria diligenza dal Progettista dall'esame dello stato dei luoghi, o di altre presenti condizioni determinanti le scelte progettuali adottate, così come per le eventuali varianti in corso d'opera necessarie nella fase di esecuzione dei lavori determinate dalla manifestazione delle condizioni di errore od omissione o colpa, anche lieve, della progettazione esecutiva.

Inoltre, la progettazione dovrà comunque garantire la coerenza e la completezza del quadro economico del progetto, la qualità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di variante e del contenzioso, la ultimazione dell'opera nei tempi previsti, nonché tutte le disposizioni in materia previste dal Codice.

Il Progettista è ritenuto unico responsabile di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori dovuti a imperizia e/o errori progettuali e/o errata valutazione dei luoghi di esecuzione dei lavori, con piena riserva di richiesta dei danni diretti o indiretti patiti dall'Amministrazione.

Allo scopo il Progettista dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni elemento utili per una regolare e corretta redazione del progetto in ogni sua fase e nella piena e totale realizzazione funzionale dell'opera.

Gli elaborati tecnici progettuali, sottoscritti dal Progettista e suoi incaricati, devono essere prodotti in n. 2 copie su supporto cartaceo a colori, su supporto informatico in formato pdf firmate digitalmente, per ciascun livello di definizione commissionato, mentre ogni ulteriore riproduzione anche parziale degli stessi di necessità del Comune, sarà fornita dal Progettista a prezzo di costo di stampa.

Tutti gli elaborati componenti il progetto: disegni, calcoli, capitolati, elaborati contabili ecc dovranno essere consegnati in formato elettronico editabile in formato word, dwg, dxf, shp.

I prezzi dei lavori ed ogni altra valutazione economica del progetto devono essere desunti dal mercato corrente alla data del progetto, la cui congruità, nel rispetto del limite massimo del relativo investimento, deve consentire l'appalto dei lavori con procedure di gara aperta, ristretta o negoziata mediante offerte di solo ribasso sul valore dei lavori progettati, nello specifico rispetto dell'Elenco Prezzi Regionale e suoi successivi aggiornamenti e modifiche.

ART. 9 - GARANZIE

Il Progettista ha stipulato la garanzia definitiva, ai sensi all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla presente convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, con ... n. ... del ... per un massimale di € ... (...), per tutta la durata della convenzione, consegnando copia della stessa.

Il Professionista ha stipulato, ai sensi dell'art. 24, comma 4 e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016, assicurazione di responsabilità civile professionale, con ... n... del ... per un massimale di € ... (in relazione al valore dei lavori) per tutta la durata della convenzione, e comunque sino alla conclusione dell'esecuzione delle opere progettate, per eventuali danni e oneri derivanti da varianti contrattuale per errori o omissioni dell'attività professionale affidata, consegnando copia della stessa.

Le garanzie prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 10 - CARATTERISTICHE E DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Il progetto dovrà essere predisposto in conformità alle norme tecniche e disposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, salvo diversa disposizione scritta fornita dal Responsabile unico del procedimento ed in particolare nel puntuale rispetto di quanto disciplina il Decreto Legislativo n. 50/2016.

Gli elaborati dovranno contenere apposito quadro economico dell'intervento relazionato al livello di progettazione di riferimento e rispondente alle indicazioni dettate dalle Linee Guida ANAC.

Il progetto deve essere conforme e funzionale alla previsione di spesa di € qualora nel corso della progettazione dovessero emergere profili di aumento di spesa il Progettista è obbligato a sospendere l'attività e ad informare il Comune tempestivamente al fine di acquisire disposizioni scritte in merito, con piena riserva per il Comune di valutare responsabilità a carico del Progettista.

In ogni caso, qualora per la redazione del progetto, si rendano necessarie speciali indagini aggiuntive e non già preventivabili dal Progettista al momento della stipula della presente convenzione il Progettista si obbliga a presentare una proposta di spesa al RUP in ordine alla quale il Comune si riserva di decidere, anche con incarico ad altro tecnico.

È fatto divieto al Progettista di indicare nella progettazione prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di compromettere la concorrenza, favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata, dovrà pertanto essere inserita l'indicazione specifica del prodotto o del

procedimento accompagnata dalla espressione “o equivalente” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4207), allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Il Progettista dovrà, inoltre predisporre la documentazione e gli elaborati necessari per le procedure di esproprio già in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del comma 5, ultimo periodo dell’art. 23 del Codice, e in particolare, comprese il dettagliato piano particellare di esproprio, l’elenco contenente dati anagrafici e fiscali di ogni singolo attuale proprietario (compresi usufruttuari), se trattasi di fabbricato da demolire, dovranno essere fornite planimetrie in scala opportuna e relativi dati piano - volumetrici compreso valutazione del bene, visure catastali.

La proprietà degli immobili oggetto di esproprio deve risultare da appropriate visure presso la conservatoria dei registri immobiliari, e non dalle visure catastali.

In fase di redazione del Piano particellare di esproprio il progettista deve accertare attraverso opportuni rilievi e misure topografiche, l’esatta corrispondenza tra superfici e confini catastali e quelli reali, al fine di mettere in evidenza eventuali discordanze tra la rappresentazione cartografica catastale e il reale stato dei luoghi.

ART. 11 - RETTIFICHE ED INTEGRAZIONE AL PROGETTO

Il Progettista si obbliga ad introdurre nel progetto, per ogni singolo livello di definizione, anche se già elaborato e depositato e comunque fino alla sua definitiva approvazione da parte dell’amministrazione, tutte le modifiche, le integrazioni o perfezionamenti ritenuti necessari per adeguare la soluzione d’intervento alle proprie, anche sopravvenute, esigenze quando non essenzialmente in contrasto con le originarie istruzioni fornite derivanti dalla propria programmazione dell’intervento approvato, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi o rimborsi.

Tale impegno trova applicazione fino a tutto il progetto definitivo, e si estende a livello

esecutivo per le modifiche conseguenti alla validazione del progetto, preventiva all'appalto dei lavori.

Permane, inoltre obbligo del Progettista di modificare gli elaborati di progetto anche se già approvati, nel caso in cui il Comune ne richieda l'adeguamento alle condizioni dettate dagli Enti competenti a certificare la conformità dell'intervento progettato alla normativa vigente nella disciplina di rispettiva competenza derivante da ritardo o precedente omissione istruttoria degli Enti stessi, quando l'adeguamento risulti di provata necessità, ovvero d'impedimento alla regolare realizzazione ed utilizzo dell'opera, come altresì per acquisire prescritto assenso dagli Enti competenti alla sua preventiva verifica.

Nell'eventualità che, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga di propria necessità introdurre varianti ed aggiunte al progetto stesso approvato, il Professionista ha l'obbligo di redigere gli elaborati richiesti per tale prestazione acquisendo diritto di equa compensazione commisurata alla maggiore prestazione a norma del presente disciplinare, purché, dette varianti od aggiunte al progetto non siano conseguenza di errori e/o omissioni e/o negligenze di progettazione nei confronti dei quali, oltre alla redazione gratuita degli elaborati tecnici modificati, il Progettista risponderà dei danni a ciò conseguenti accusati dal Comune.

ART. 12 - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI NEI CANTIERI

Al Progettista viene affidato, con il presente contratto, l'incarico di "coordinatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori" che prevede, durante la progettazione esecutiva dell'opera, la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, in funzione di quanto indicato dal D.Lgs. n. 81/2008.

Il Progettista abilitato, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, assume unica e personale responsabilità dei suddetti adempimenti in materia di sicurezza. Il quadro economico del

progetto definitivo ed esecutivo dovrà evidenziare gli oneri relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori previsti per l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento. L'importo degli oneri di sicurezza devono essere calcolati attraverso un specifico computo metrico da allegare al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Capitolato Speciale d'Appalto conseguentemente, dovrà dispensare le informazioni necessarie a disciplinare le modalità di corresponsione all'appaltatore dei suddetti oneri, in misura dell'avanzamento dei lavori, come dell'adempimento agli obblighi relativi accertato dal Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza assieme al Direttore dei Lavori: la liquidazione all'appaltatore di detti oneri dovrà seguire la corrispondente certificazione del Coordinatore per l'esecuzione di avvenuto adempimento agli obblighi del piano di sicurezza e coordinamento.

ART. 13 - PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEGLI ELABORATI: INTEGRAZIONI E VARIANTI

Il progetto nelle sue diverse fasi resterà di proprietà assoluta ed esclusiva del Comune dal momento dell'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi della presente convenzione, conseguentemente il Comune acquisisce ogni diritto di utilizzazione del progetto, come di parte dello stesso, per darne esecuzione nel rispetto della disciplina normativa in materia vigente.

Il Comune, ad avvenuto pagamento della prestazione, potrà dare o meno esecuzione al progetto a proprio insindacabile giudizio, apportando eventualmente le necessarie integrazioni o rettifiche tecniche ed economiche agli elaborati senza che da parte del Progettista possa essere sollevata eccezione in merito, non assumendo questi responsabilità alcuna verso le integrazioni o modifiche inserite nella progettazione.

Le condizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di recesso anticipato di una delle Parti dall'incarico, quando le condizioni dello stesso consentano, a termini di legge

e secondo la disciplina del presente contratto, pagamento del relativo corrispettivo senza motivata riserva od opposizione di alcuna delle parti.

Il Progettista ha diritto di pubblicare e/o divulgare tipi, tavole, elaborati, grafici, disegni e fotografie del progetto, purché questo sia preventivamente autorizzato dal Comune dei Comuni, salvo il diritto di inserire il progetto tra il suo curriculum vitae.

ART. 14 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il professionista assume personalmente i compiti e le funzioni di direzione dei lavori secondo gli obblighi della disciplina vigente in materia di lavori pubblici.

Al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria del lavori, egli è tenuto una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, a segnalare prima della consegna dei lavori, l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con l'appaltatore stesso.

Il Direttore dei Lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

A tal fine, il Direttore dei Lavori:

a) presenta periodicamente al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;

b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice;

c) comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio che secondo il Direttore dei Lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso Direttore dei Lavori deve comunicare a mezzo PEC al RUP le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma la propria posizione il Direttore dei Lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 101, comma 1 del Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1655 c.c., secondo il quale il contratto d'appalto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell'impresa affidataria.

Il Direttore dei Lavori impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati contestualmente al RUP e all'impresa affidataria, nonché annotati nel giornale dei lavori.

La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra RUP, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall'impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, la relazione sul conto finale tutti gli atti contabili entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in cantiere in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e comunque con frequenza non inferiore a quella settimanale.

Il direttore dei lavori deve assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Il Direttore dei Lavori è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.

Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il Direttore dei Lavori fornisce al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:

a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori, provvede alla consegna dei lavori entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del RUP, egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla sospensione della consegna o dalla ritardata consegna.

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza qualora il RUP lo imponga nei casi indicati all'art.32, comma 8, del Codice e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

Il Direttore dei Lavori su richiesta del RUP provvede alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori da eseguire, in tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso almeno 7 (sette) giorni prima,

all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale

idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il

tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Il Direttore dei Lavori:

a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi

vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in

relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;

b) effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa,

sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e

compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico architettonica,

archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti,

su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione

all'intervento (art. 31, comma 12, del Codice);

c) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e

dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori,

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei

subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla

stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di

prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal

subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la

misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice;

e) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'art. 102, comma 9, lett. b) del Codice.

ART. 15 – RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il professionista essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), assume le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

(Nel caso in cui il direttore nominato non sia in possesso dei predetti requisiti)

In relazione alla complessità dell'intervento è costituito un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, composto dal che assume personalmente i compiti e le funzioni di direzione dei lavori, e da in qualità di direttore operativo che essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), assume le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Il coordinatore della sicurezza deve attenersi scrupolosamente nello svolgimento della propria attività agli obblighi di cui all'art.92 del Dlgs 81/2008, e secondo le linee guida della circolare n° 626/XVIII Sess. del 10/11/2015 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che il Professionista dichiara di conoscere.

Le linee guida di cui alla Circolare n°626 del CNI, sono interamente recepite dal presente atto per farne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegate.

Il Coordinatore della sicurezza è responsabile della regolare tenuta del fascicolo di cantiere, che deve essere consegnato in copia al RUP prima dell'inizio dei lavori e deve contenere i seguenti documenti:

1) Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 D.Lgs 81/08)

2) Copie con ricev. A/R della notifica preliminare (art.99 D.Lgs 81/08)

3) Programma lavori

4) Programma dei lavori di demolizione (art. 151, comma 2 D.Lgs 81/08)

5) Istruttoria Comunale Urbanistica

6) Permessi ed autorizzazioni da parte degli Enti Sovraordinati

7) Relazione geologica della natura del terreno con la quale si è accertata la consistenza delle pareti dello scavo, prive di armature, relativamente a lavori di sbancamento e allo scavo di pozzi e trincee (art. 118, comma 2 e art. 119, comma 1 D.Lgs 81/08)

Relativi alle Imprese:

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

2) Certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei Soci della Ditta

3) Eventuali deleghe statuarie in materia di sicurezza sul lavoro, complete delle generalità del delegato (art. 16, comma 1, D.Lgs 81/08)

4) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

5) Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) (artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08)

6) Piano Operativo di Sicurezza - P.O.S. (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08). Non deve essere presentato il POS per le aziende che effettuano mere forniture di materiali ed attrezzature (art. 96, comma 1 bis D.Lgs 81/08)

8) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14 D.Lgs 81/08)

9) Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL

10) Copia libro unico del lavoro dell'Impresa (ex libro matricola) o in alternativa elenco timbrato e firmato dal Datore di Lavoro dei lavoratori assunti dell'Impresa

11) Copia registro degli infortuni (art. 53, comma 6 D.Lgs 81/08)

12) Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali

13) Nomina RLS, formazione e comunicazione nominativo all'INAIL (art. 37, 47 e art. 18 - comma 1 - lett. aa) D.Lgs 81/08)

14) Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b) D.Lgs 81/08)

15) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio rumore (artt. 189, 190, 192, 193, 194 D.Lgs 81/08)

16) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio vibrazioni (artt. 201, 202, 203 D.Lgs 81/08)

17) Determinazione preliminare della presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (art. 223 comma 1 D.Lgs 81/08). Il datore di lavoro dovrà allegare al DVR i risultati delle misurazioni degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori, effettuate con metodiche standardizzate o, in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali (art. 253 commi 2 e 4 D.Lgs 81/08)

Relativi ai lavoratori:

1) Schede visite mediche preventive e periodiche con i giudizi sanitari definiti dal medico competente in funzione dei rischi specifici (art. 41 D.Lgs 81/08)

2) Tesserini di vaccinazione antitetanica

3) Documenti attestanti la formazione e l'informazione dei lavoratori presenti in numero adeguato stabilmente in cantiere previsti dall'art. 18, comma 1, lett. 1) D.Lgs 81/08. in particolare:

4) informazione (art. 36 D.Lgs 81/08)
5) formazione (art. 37 D.Lgs 81/08)
6) addestramento (art. 37 commi 4 e 5 D.Lgs 81/08)
7) formazione sull'uso delle attrezzature utilizzate dai lavoratori (art. 71, comma 7 lett. a) e art. 37 D.Lgs 81/08 in connessione all'art. 73, comma 4)
8) formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio e smontaggio o trasformazione del ponteggio (art. 136, comma 6 D.Lgs 81/08)
9) Documenti attestanti la consegna dei DPI dei lavoratori presenti in numero adeguato stabilmente in cantiere
10) Nomina dei lavoratori che fanno parte del servizio di prevenzione incendi e primo soccorso, con attestati di frequenza dei corsi di formazione presenti in numero adeguato stabilmente in cantiere (art. 37 e 43 comma, lett. b) D.Lgs 81/08)
11) Registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, con gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. (in alternativa gli operai dovranno avere un tesserino di riconoscimento corredato da foto e data di assunzione)
Relativi alle Attrezzature/Impianti:
1) Progetto ponteggio a firma di tecnico abilitato (art. 133 D.Lgs 81/08)
2) Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante (art. 134, comma 1 D.Lgs 81/08)
3) Verbale di verifica degli ancoraggi del ponteggio
4) Libretto di istruzioni del ponte su ruote fornito dal costruttore (art. 71, comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08)
5) Conformità dell'impianto elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalità dell'impianto e

la tipologia dei materiali impiegati (art. 7, comma 1 D.M. 37/08)

6) Conformità dell'impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche. Nel caso in cui il ponteggio risultasse "struttura autoprotetta" rispetto alle scariche atmosferiche dovrà essere provvisto di apposita relazione sempre a firma di un tecnico abilitato

7) Conformità di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici

8) Libretto d'uso di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici e registro di controllo completo di eventuali aggiornamenti delle macchine e attrezzature presenti in cantiere (art. 71, comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08)

9) Libretti degli apparecchi di sollevamento (tiro elettrico) di portata superiore a 200 Kg. completi dei verbali di verifica periodica effettuata dall'ISPELS/ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08)

10) Richiesta all'ISPELS della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in servizio prima del 21.09.96 (artt. 6 e 7 D.M. 12.09.59) o denuncia all'ISPELS dell'avvenuta prima installazione se messi in servizio dopo il 21.09.96 (art. 11 D.P.R. 459/96)

11) Verbali di verifica trimestrale di funi e catene

12) Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar max) completi delle eventuali verifiche periodiche (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08 in connessione con l'allegato VII)

13) Registro di carico e scarico rifiuti

ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'INCARICO E CESSIONE DEL CREDITO

Il compenso per l'effettuazione di tutte le attività previste nel presente incarico viene così stabilito ... (indicare percentuali) per una somma complessiva di ...

Il Progettista dichiara che nell'individuazione dell'importo sopra stimato il conteggio ricomprende tutti i servizi ed è determinato secondo i criteri determinati dai decreti ministeriali in materia, precisando espressamente che tale corrispettivo - così definito - è

ritenuto congruo, equo remunerativo, rinunciando ad ogni azione e/o pretesa e/o risarcimento

e/o indennizzo in relazione alla sua determinazione.

Il Progettista, pertanto dichiara espressamente che i corrispettivi di cui al presente articolo sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2 del codice civile e includono anche i diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Gli onorari saranno corrisposti a seguito di presentazione di regolare fattura, entro 60 gg. decorrenti dalla presentazione al protocollo del Comune, salva interruzione dei termini dovuta a rilievi sulla regolarità e computazione effettuati dal Responsabile unico del procedimento.

Il Progettista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Nuoro.

Ogni modifica all'oggetto del presente contratto deve essere concordata - in forma scritta - tra le Parti, compreso il compenso pattuito.

Le Parti danno atto che l'importo sopra stabilito può essere oggetto di modifica sulla base del computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo nei limiti del ...% suo valore, stabilendo che ove risultasse in misura superiore, il Comune si impegna ad adeguare l'importo di contratto e l'impegno di spesa, se ed in quanto ritenesse di proseguire nell'esecuzione dell'opera, salvo che le maggiorazioni siano ad errata previsione del Progettista.

Il Progettista dichiara espressamente che le spese per l'accesso ai luoghi oggetto di progettazione, alla sede municipale e degli Enti che rilasciano autorizzazioni e/o pareri e/o altro titolo necessario per l'approvazione della progettazione e il suo appalto sono a proprio esclusivo carico, e che non potrà vantare alcun rimborso spesa e/o chilometrico, rinunciando

espressamente da ogni azione e/o pretesa e/o rivalsa. Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Progettista ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

I corrispettivi sono immodificabili.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non hanno efficacia gli eventuali aumenti del corrispettivo che intervenissero dopo l'affidamento del presente contratto.

Il Comune si riserva il diritto di non provvedere alla liquidazione del compenso per inadempimento contrattuale, nel caso di irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza, anche per colpa lieve;

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo del presente incarico può essere effettuata dal Progettista a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune mediante raccomandata a.r., o PEC..

La cessione del credito da corrispettivo della progettazione è efficace ed opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. 17 – RECESSO

Il Comune si riserva di agire per la risoluzione contrattuale e per il conseguente risarcimento del danno nel caso di violazione dei termini essenziali per la presentazione della progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, nonché del piano di sicurezza.

ART. 18 - RITARDI, PENALI, RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Qualora la presentazione degli elaborati di progetto venga ritardata oltre i termini stabiliti dal contratto, sarà applicata, con immediata ritenuta al successivo acconto del corrispettivo pattuito, una penale pari all'... (in cifre e in lettere) % del corrispettivo stesso per ciascun giorno di ritardo.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 gg., il Comune può dichiarare di diritto la risoluzione del contratto senza obbligo di preavviso, e al progettista spetterà solo il compenso per quanto presentato al protocollo del Comune, con esclusione di ogni altra attività comunque svolta.

In presenza di gravi difetti progettuali, o di mancata esecuzione a regola d'arte, o per interruzioni dei lavori per fattori non previsti nella progettazione per imperizia, o per la presentazione di planimetrie false non rispondenti la situazione dei luoghi, o per false dichiarazioni il Comune si riserva di procedere alla risoluzione di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, del presente contratto, con riserva di quantificare i danni prodotti dal Progettista, salva la conseguente responsabilità erariale e/o penale.

In ogni caso trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali divergenze insorgenti tra le Parti circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle bonariamente in via amministrativa esperendo, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Lanusei, Viene esclusa la competenza arbitrale.

Il Progettista elegge domicilio legale presso la residenza comunale, come previsto nel bando di gara.

In pendenza del giudizio il Progettista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

ART. 20 - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE E TUTELA LAVORATORI

Il Progettista e suoi collaboratori hanno depositato agli atti del Comune prot. n. ... del ...

apposita dichiarazione che si esentano da ogni possibilità, sotto alcuna forma e per alcun titolo a partecipare alla realizzazione dei lavori da essi progettati, né essere affidatari di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dagli stessi redatti e della realizzazione dei lavori medesimi, dichiarando espressamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Progettista deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività.

Il Progettista deve, altresì, rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i propri dipendenti dalla vigente normativa in quanto applicabile.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune si riserva di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Progettista per l'esecuzione delle prestazioni e procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI E DI CHIUSURA

Ai fini dell'espletamento del presente incarico il Progettista dichiara, e con la sottoscrizione del presente atto, conferma: - di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla normativa vigente in materia e di quelli indicati in sede di offerta, comprensivi di quello di cui all'art. 98, del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo vigente, in ogni caso posseduti da tecnici del proprio studio professionale; - di assumere la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti, i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda terzi o beni di loro proprietà, compresi i dipendenti ed i beni del Comune, che dovesse

arrecare in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, sollevando fin d'ora il Comune da ogni responsabilità al riguardo; - di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali e di impegnarsi a non accettare alcun incarico in contrasto o in conflitto di interessi; - di non accettare, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, nuovi incarichi professionali dall'impresa risultata affidataria dei lavori, obbligandosi a segnalare immediatamente al Comune l'esistenza di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere; - non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si richiamano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili e le norme in materia di lavori pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Al Progettista incaricato di cui al presente disciplinare è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del C.C. ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, penultimo comma.

Il Progettista si obbliga al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune e delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazioni di G.C. nn. ... del ..., esecutive, pubblicate sul sito on line del Comune.

Le Parti, in pendenza del rapporto, dovranno comportarsi secondo correttezza e buona fede, e il Progettista si obbliga a prestare il proprio lavoro con la diligenza e le ulteriori prescrizioni di disciplina indicate all'art. 1176 e segg. del c.c., senza entrare in concorrenza e in conflitto di interessi con il Comune.

Ogni comunicazione tra le Parti inerenti la modifica, l'integrazione, l'esecuzione del presente incarico deve avvenire per forma scritta ai seguenti indirizzi pec ...

Il Progettista con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, è in capo al Comune dovrà trattare i suindicati dati nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza, oltre al pieno rispetto della proprietà dei diritti acquisiti dal Comune sull'opera intellettuale. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

La presente costituisce scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, ai sensi D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico del Progettista le spese di bollo, registro e tasse in genere, presenti e future conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione.

L'imposta di bollo è assolta con il deposito da parte dell'appaltatore del contrassegno telematico sostitutivo della marca da bollo di €___ che riporta il seguente numero seriale(oppure: di numero_ contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno) e la successiva apposizione dello stesso sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio.

Saranno altresì a carico del Progettista, senza diritto di rivalsa, ogni onere fiscale di qualsiasi specie e natura conseguente al presente atto, con esclusione dell'I.V.A. e dei contributi, se dovuti.

Le Parti dichiarano che i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggetti ad IVA.

La presente convenzione, redatta in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del

Codice, è composta di n. ... pagine a video e viene sottoscritta, in quanto conforme alle loro

volontà, dalle Parti contraenti con firma digitale, ai sensi dell' art. 24 D.Lgs. n. 82/2005).

Fatto, letto e sottoscritto con firma digitale.